

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 43 DELL'ADUNANZA DEL 19 NOVEMBRE 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditì di Castelvetere.

- Il Presidente Cassiani riferisce di aver partecipato alla presentazione della “Stanza di Conciliazione” avvenuta il 18 novembre in un'Aula del Tribunale Civile da parte del Presidente del Tribunale, di un Assessore della Regione, del Rappresentante della “Carlo Arturo Iemolo” e del Sottosegretario Casellati.

Il Presidente Cassiani precisa che nell'occasione ha preso la parola per esprimere compiacimento per l'iniziativa, meraviglia per il fatto che l'Ordine non sia stato coinvolto malgrado da anni pratici la conciliazione nell'ambito della “Camera di Conciliazione” e della convenzione “Accordia”. Aggiunge di aver evidenziato l'importanza della conciliazione quale antidoto alla durata abnorme dei processi e di aver sottolineato che, l'idea in linea astratta condivisibile del processo breve, è però incompatibile con la condizione in cui versa la macchina giudiziaria.

Rappresenta anche che era presente alla cerimonia il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Tesoriere Ierardi.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica che ha rappresentato al Presidente del Tribunale i rilievi avanzati da difensori nel processo “Cirio” in ordine al calendario di udienze e alle violazioni sulle ragioni che ne hanno determinato la fissazione.

Precisa che il Presidente si è impegnato a chiarire il senso delle sue dichiarazioni ma si è detto contrario alla notifica del calendario.

Propone al Consiglio di approfondire l'argomento ed, eventualmente, individuare altre iniziative in favore dei Colleghi che si trovano nella impossibilità di esercitare compitamente il diritto di difesa.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica che il Presidente della Corte di Appello di Roma ha deciso di interrompere la prassi *contra legem* secondo la quale gli uscieri provvedono alla consegna delle toghe in Corte di Appello. Chiede al Consiglio se sia il caso di intervenire con personale del Consiglio oppure affidando all'esterno detto servizio.

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani.

- Il Presidente Cassiani comunica il decesso del Collega Massimo Buffoni e riferisce che ha partecipato al funerale che si è svolto a Trevignano per portare ai familiari il cordoglio dell'intero Consiglio.

Tratteggia la figura dell'Avv. Buffoni che ricorda quale Collega amatissimo negli ambienti del Foro Penale e dotato di notevoli qualità professionali.

Il Consiglio condivide i sentimenti espressi dal Presidente Cassiani.

- Il Presidente Cassiani ricorda che domani cade il Trigesimo della scomparsa del Prof. Giuliano Vassalli. Lo ricorda quale pilastro dell'Avvocatura e della dottrina penalistica italiana.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Sollecita i Consiglieri Rossi e Gianzi ad organizzare un evento nel quale il Prof. Vassalli venga adeguatamente commemorato da illustri giuristi quali il Prof. Giuseppe Antonio Gianzi che è uno dei suoi migliori discepoli e il Prof. Avv. Giovanni Maria Flick che si è spontaneamente detto disponibile.

Il Consiglio rinnova la delega ai Consiglieri Gianzi e Rossi.

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica di aver inserito nella Commissione Pari Opportunità gli Avvocati Angela Buccico e Fabiana Gallitelli.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consiglio delibera di acquistare n. 100 biglietti di Euro 15,00 cadauno, della rappresentazione teatrale "Chi cerca trova", una serata di solidarietà per i Colleghi dell'Abruzzo, che si terrà sabato 12 dicembre 2009 alle ore 21,00 al Teatro Orione.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Federico Agliata, Alberto Bianchi, Luca Brienza, Chiara Buscemi, Fabrizio Cipollaro, Monica Fedeli, Teresa Franciosi, Orazio Gentile, Francesca Gubbiotti, Teodoro Katte Klitsche De La Grange, Alessandro Manno, Antonio Nebuloso, Pierluigi Paolini, Giuseppe Pecorilla, Anna Pietraforte, Valentina Ruta, Sara Sangiorgi, Gaia Stivali, Francesco Vagnucci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avv.ti Aldo Pannain, Rodolfo Gamberini Mongenet, Remo Pannain e Valerio Bernardini Betti, pervenuta in data 13 novembre 2009, con la quale comunicano che, a partire dal 10 novembre u.s., l'Avv. Giorgio Luceri non fa più parte dell'Associazione Professionale "Studio Legale PANNAIN".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli adempimenti necessari.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione del Sig. Andrea Gea, concessionario della Sala Avvocati ubicata nell'Edificio "A" di Piazzale Clodio, pervenuta in data 13 novembre 2009, relativamente alla chiusura della suddetta Sala dal giorno 31 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla richiesta dell'Associazione Culturale "Camera di Giustizia" di Napoli, pervenuta in data 13 novembre 2009, per la divulgazione presso la sede del Consiglio dell'Ordine e sul sito internet, dei regolamenti di concorso di n. 6 borse di studio, bandite per l'anno 2009/2010, in merito a una serie di iniziative ad oggetto la tutela di Diritti fondamentali dell'Uomo.

Il Consiglio ne prende atto e ne delibera la pubblicazione sul sito.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce in relazione agli adempimenti a carico dei Colleghi iscritti e del Consiglio per effetto della normativa introdotta dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 ("Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale") ed alla sua legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2. L'art.16 comma 7 del decreto legge 185/08 prescrive letteralmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Avuto riguardo al testo normativo sopra indicato, è prescritto: a) per i Colleghi iscritti nell'albo tenuto dal Consiglio, l'onere di comunicazione del proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata; b) per l'Ordine, l'onere di dotarsi di una risorsa ("elenco riservato") fruibile via internet dalle sole pubbliche amministrazioni. Appare necessario istituire quanto prima l'"elenco riservato" fruibile via internet delle PEC degli iscritti, includendovi tutte le caselle di Posta Elettronica Certificata che gli iscritti abbiano comunicato al Consiglio e mantenendo quanto più aggiornato tale elenco affinché possa essere utilmente fruito ove -come molte fonti inducono a ritenere che- veicolato tramite la Posta Elettronica Certificata il recapito delle comunicazioni di cancelleria dirette ai difensori.

Il Consigliere Segretario Conte segnala inoltre delle lamentele ricevute da Colleghi i quali, avendo utilizzato il servizio di richiesta via e-mail di copie di sentenze e decreti ingiuntivi presso l'ufficio copie del Giudice di Pace, hanno ricevuto una risposta di rifiuto del servizio (dall'indirizzo e-mail richiestacopie.gdp.roma@giustizia.it) accompagnato dalla seguente laconica motivazione: "Le richieste online possono essere effettuate solamente attraverso la posta certificata del consiglio dell'ordine di roma. Cordiali Saluti Ufficio Copie". A tale riguardo, il Consigliere Segretario Conte sottolinea che: a) essendo la PEC una risorsa individuale di ciascun titolare, tutti i Colleghi sono evidentemente liberi di dotarsi di caselle di Posta Elettronica Certificata di loro gradimento, senza obbligo di accedere alla convenzione stipulata dal Consiglio con la società Lextel; b) è necessario non penalizzare i molti Colleghi che, prudentemente, si erano autonomamente dotati di Posta Elettronica Certificata prima ancora che il Consiglio stipulasse la convenzione con la società Lextel; c) comunque, esiste una consistente aliquota di Colleghi che, in adempimento all'obbligo di legge, preferiscono assolvere gli adempimenti di legge dotandosi e comunicando al Consiglio "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" con suffisso connesso a dominio internet riconducibile allo studio professionale di propria appartenenza o alla istituzione forense di proprio riferimento. Il Consigliere Segretario Conte invita quindi il Consiglio a deliberare ed avviare ogni necessaria iniziativa affinché l'opportunità offerta dal Consiglio stesso ai propri iscritti (per il tramite della convenzione stipulata con la società Lextel) non venga interpretata in modo distorto dagli addetti degli uffici giudiziari, pregiudicando inammissibilmente l'accesso al servizio da parte di una consistente componente degli Avvocati romani, dei molti Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale e di tutti i Colleghi che operano presso il Foro di Roma seppure iscritti presso altri Ordini.

Alla discussione intervengono i Consiglieri Di Tosto e Vaglio i quali, sul punto, riferiscono al Consiglio che nella convenzione con Lextel per la fornitura della PC da parte dell'Ordine a tutti gli iscritti è già prevista la creazione di un'apposita pagina del sito web dell'Ordine in cui verrà tenuto l'"Elenco riservato" fruibile dalle sole Pulliche Amministrazioni.

In tale elenco saranno inserite automaticamente e senza bisogno di comunicazione da parte dei singoli professionisti tutte le PEC attivate con il dominio "ordineavvocatiroma.org".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

E' evidente che tale agevolazione risparmierebbe un'immane mole di lavoro alla Segreteria dell'Ordine che, altrimenti, sarebbe costretta a ricevere ed inserire nel sito l'indirizzo di ciascuna singola casella di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda, invece, la scelta dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma di riservare la richiesta delle copie sentenze e decreti ingiuntivi attraverso la PEC dell'Ordine, si tratta di un servizio ulteriore rispetto al normale sportello aperto al pubblico per la richiesta delle copie con modalità ordinaria.

La Dirigenza dell'Ufficio del Giudice di Pace ha individuato, allo stato, nella PEC con il dominio "ordineavvocatiroma.org" l'unico mezzo affidabile per avere la certezza che a richiedere via email la copia sia l'avvocato titolare della causa e non terzi, come ad esempio le Agenzie di servizi, a discapito, cioè, proprio degli Avvocati.

E' quindi evidente che la scelta è stata effettuata proprio per favorire la nostra categoria poiché chiunque può attivare una PEC, ma solo un iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma può usufruire della PEC con dominio "ordineavvocatiroma.org" in base a tali considerazioni, la soluzione adottata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma appare la più idonea a tutelare gli interessi degli Avvocati romani.

Il Consigliere Fasciotti chiede di porre all'ordine del giorno questione accesso PEC.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che in data 18 novembre 2009 è pervenuta al Consiglio una nota dell'Azienda Complesso Ospedaliero "San Filippo Neri" relativa alla selezione di due praticanti avvocati presso l'Ufficio Legale della stessa Azienda con la quale ne viene richiesta l'affissione presso i locali dell'Ordine.

Il Consiglio delega il Consigliere Murra all'esame.

- Il Consigliere Gianzi comunica che in data 15 settembre u.s. presso la sede dell'Ordine ha avuto un incontro con il Dott. Giovambattista Sabia, Direttore Generale della Soc. Gerit Equitalia S.p.A., con la Dott.ssa Vincenza R. Ardito della stessa Società, e con i funzionari del Consiglio Fausto Lanzidei e Armando Pulcini, al fine di risolvere i problemi emersi dalla gestione dello sportello della Gerit Equitalia S.p.A. sito nella sede di Via Valadier. I predetti responsabili della Gerit Equitalia si sono dichiarati disposti ad aumentare il personale dello sportello da una a due unità e di istituire un dipendente dell'Ordine, con l'impegno da parte nostra di offrire locali separati, per il rispetto della privacy, e di regolare il flusso degli avvocati fruitori del servizio, organizzando un call center per almeno tre giorni alla settimana dove i nostri iscritti possano prenotare in anticipo l'appuntamento spiegando, in breve, quale delle quattro opzioni intendano avvalersi: ricerca, consultazione certificata, pagamento o estratto ruoli, ottimizzando così in anticipo il tempo necessario per ogni operazione.

L'incontro si è chiuso in un clima di aperta e fattiva collaborazione con l'obiettivo comune di offrire un servizio utile in una forma organizzativa apprezzabile.

Successivamente il Responsabile del Centro Studi, Sig. Pulcini, riferiva che un dipendente, il Sig. Matteo Madafferi, dal 1° ottobre 2009 è in regime di part-time e che per la gestione del call center è necessaria almeno una persona per tre giorni la settimana.

Il Consiglio ne prende atto e dispone di rinviare la decisione in quanto l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione tenuta dal Consigliere Murra, delegato dal Consigliere Segretario Conte, con i Funzionari del Consiglio responsabili dei quattro Dipartimenti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Fasciotti e il Consigliere Tesoriere Ierardi riferiscono che è pervenuta, per conoscenza, la nota del Presidente della Corte di Appello di Roma, con la quale comunica che in data 26 novembre 2009, alle ore 11,00 verrà sottoscritta presso la Presidenza, la convenzione finalizzata all'impegno dei Praticanti Avvocati presso gli Uffici Giudiziari, tra lo stesso Presidente della Corte di Appello di Roma, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che ha avuto luogo presso l'Aula consiliare, in data 17 novembre 2009, l'incontro del Seminario di Diritto Societario 2009 –secondo semestre- su “Le responsabilità delle società (L. 231/2001)”.

Di elevato taglio culturale sono state le relazioni della Prof. Avv. Beatrice Magno e del Prof. Avv. Mario Casellato.

L'Aula e le tribune erano pressochè completi di avvocati che hanno molto apprezzato i due Relatori.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Murra riferisce che il Collega (omissis) ha inviato una segnalazione, in via meramente preventiva e cautelare, relativa ad un diverbio che parrebbe aver avuto con un magistrato della sezione lavoro del Tribunale di Roma il quale – a detta del mittente – lo avrebbe provocato ed oltraggiato, prima di chiedergli l'esibizione del tesserino professionale e di scrivere a verbale alcune considerazioni che non ha voluto mostrare allo stesso difensore.

Il Consiglio, preso atto che nella missiva non vengono riferite le frasi pronunciate dal magistrato cui egli sarebbe stato destinatario, e tenuto conto che l'episodio in questione è descritto in modo estremamente generico, ritiene di dover archiviare allo stato la pratica, salve future determinazioni connesse con un esposto disciplinare eventualmente prodotto dal magistrato stesso nei suoi confronti.

- Il Consigliere Murra riferisce della lettera del Dr. (omissis), psicologo, pervenuta l'8 settembre u.s., con la quale si richiede di voler fornire il nome di un avvocato esperto nel campo delle associazioni, mediante la cui consulenza costituire un ente che si occupi di rappresentare quei soggetti colpiti dal fenomeno comunemente noto come “malasanità”. Il relatore ritiene inammissibile la richiesta non potendo l'Ordine segnalare nominativi di colleghi a soggetti privati.

Il Consiglio, dato atto, premesso che non è prassi dell'Ordine accedere a tali tipi di richieste, la dichiara inammissibile.

- Il Consigliere Murra riferisce della lunga nota pervenuta dall'Avv. (omissis) in data 21 ottobre 2009 (prot. 20427) nella quale il professionista espone una questione delicata, che lo vede coinvolto come difensore, connessa ai problemi etici, con riferimento all'interesse pubblico coinvolto, cui può trovarsi dinanzi il consulente legale chiamato ad assistere una società di capitali autrice di operazioni di buy out mediante indebitamento garantito dai risultati di gestione e dalle attività patrimoniali. Allegata alla nota, indirizzata anche al Presidente del Tribunale, v'è l'istanza inoltrata dal professionista al Pubblico ministero addetto agli affari civili.

Il Consiglio prende atto, limitandosi ad osservare che, allo stato, non v'è nulla in ordine alla questione rappresentata che possa coinvolgere competenze consiliari, salvo l'eventuale possibilità di organizzare un incontro di studio sul tema.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Murra riferisce di aver preso parte all'iniziativa assunta dall'Avv. Francesco Figliomeni, quale Presidente di una Onlus, che, nel quadro delle iniziative di solidarietà cui il collega è impegnato con la sua associazione, in data 14 novembre ha donato un defibrillatore alla Polisportiva San Vincenzo de' Paoli, nel Municipio VII. Occorre dare atto della circostanza che moltissimi colleghi sono estremamente sensibili ad attività umanitarie e di solidarietà e che le loro concrete iniziative ed il loro instancabile impegno, nel dare il segno netto dell'impegno umano e sociale della categoria forense, non possono che trovare il plauso del Consiglio.

Il Consiglio, dato atto, si associa.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta in data 30 giugno 2009, in merito alla possibilità di assistere la moglie nella separazione giudiziale avendo già assistito i coniugi in una causa condominiale.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che la regola deontologica dell'art. 37 del Codice Deontologico "Conflitto di interessi" recita: "L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale";

- che il I canone complementare del predetto articolo indica la sussistenza di tale conflitto "anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico";

- che la regola deontologica dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Assunzione di incarichi contro ex clienti" contempla l'ammissione di un incarico professionale contro un ex cliente "quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito";

Tanto premesso

osserva

che, alla luce di quanto sopra rappresentato, spetterà all'Avv. (omissis) valutare se l'assistenza professionale prestata in precedenza ad entrambi i suoi due clienti possa essere di impedimento al successivo esercizio di difesa, tenendo presente anche l'effettiva decorrenza del suddetto termine biennale.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Vista l'istanza pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 29 luglio 2009, con la quale l'Avv. (omissis) chiedeva un parere in merito all'incompatibilità ex art. 3 RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (Legge Professionale forense) tra l'esercizio della professione di avvocato e il rapporto d'impiego come docente;

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
osserva

- con Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il legislatore rimuoveva l'incompatibilità tra l'attività di dipendente pubblico part-time e l'esercizio di tutte le professioni intellettuali e in particolare prevedeva l'abrogazione parziale delle disposizioni che sancivano l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la condizione di pubblico dipendente (art. 3 del Regio Decreto – Legge 27 novembre 1933, n. 1578) in regime di part-time ridotto.

Successivamente, con Legge n. 339/2003, il legislatore ha nuovamente introdotto nel nostro Ordinamento l'incompatibilità per i dipendenti della Pubblica Amministrazione con l'esercizio della professione forense, prevedendo l'inapplicabilità della Legge 662/1996 all'iscrizione agli Albi degli Avvocati per i quali “restano fermi i limiti ed i divieti di cui al Regio decreto – Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla Legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.

A tal riguardo, l'art. 3 commi 1, 2 e 3 della Legge Professionale forense, prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, con “... qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni ... ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica ... e infine con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale che non abbia carattere scientifico o letterario” stabilendo, tuttavia al comma 4 lett. a) un'eccezione per “i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari dello Stato” alla luce del principio costituzionale della libertà d'insegnamento sancito dall'art. 33 della Costituzione dal quale discende che la docenza, quale formazione culturale nei diversi campi del sapere, deve essere esercitata in condizioni d'indipendenza e libertà.

Inoltre, tale principio di autonomia è ulteriormente sancito dall'art. 92 sesto comma del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 sulla disciplina della compatibilità tra l'esercizio della libera professione e l'attività di docenza nelle scuole, secondo cui: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.

Pertanto,

esprime parere

nel senso della compatibilità ex art. 3 comma 4 lett. a) della Legge Professionale forense, dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati per i professori e assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari dello Stato, a nulla rilevando le discipline insegnate, individuando, quale fondamentale criterio guida, la professionalità, per cui deve essere assicurata al massimo la capacità professionale dell'avvocato, sancendo preclusioni e incompatibilità quando l'esercizio della funzione docente sia d'ostacolo alla realizzazione piena di tale professionalità.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Vista l'istanza pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 10 luglio 2009, con la quale l'Avv. (omissis) chiedeva informazioni sulle modalità di pubblicità professionale consentite dal Codice Deontologico forense attualmente in vigore, con particolare riferimento alla pubblicità informativa a mezzo stampa

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- la modifica dell'art. 17 del Codice Deontologico forense, ha eliminato, entro certi limiti, il divieto assoluto di pubblicità, consentendo all'avvocato di fornire "informazioni sull'esercizio professionale".

Mentre la vecchia formulazione della norma permetteva al professionista di dare informazioni sulla propria attività ai soli colleghi e clienti –soggetti già sostanzialmente informati- oggi l'avvocato italiano ha dunque la possibilità di dare informazioni sulla propria attività professionale anche a potenziali clienti, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

Secondo la disposizione in esame:

- con riguardo ai mezzi, l'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale;

- con riguardo ai contenuti, è consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.

La c.d. pubblicità informativa dell'avvocato deve pertanto concretizzarsi in un'attività finalizzata a fornire ai potenziali clienti informazioni corrette e veritiere sull'attività professionale, che siano utili nell'interesse di questi ultimi.

Con l'eliminazione del divieto di pubblicità, nei limiti sopra illustrati, si è posto quindi il problema di stabilire con esattezza i confini tra i comportamenti consentiti e quelli vietati, con riguardo anche alle disposizioni degli artt. 18 e 19 del Codice Deontologico Forense.

In particolare l'art. 18, nel regolare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione, prevede che l'avvocato debba ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi; il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

Costituisce in ogni caso violazione della regola deontologica perseguire fini meramente pubblicitari, anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi, spendere il nome dei propri clienti.

Pertanto,

esprime parere

che gli iscritti, in osservanza alle norme regolatrici della deontologia con particolare riferimento al disposto dell'art. 18 del Codice Deontologico Forense, dovranno attenersi scrupolosamente ai principi stabiliti dalla predetta norma, evitando di intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale, riservandosi il Consiglio di provvedere istituzionalmente, ove ne ricorrano i presupposti.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha dichiarato, in data 6 ottobre 2009, di avere assistito un Condomino in una causa contro un Supercondominio, definita con sentenza di condanna -divenuta definitiva- a carico di quest'ultimo a rifondere le spese legali, ancora pendenti.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che la regola deontologica dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense "Conflitto di interessi" recita: "L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale";

- che il primo canone complementare del predetto articolo indica la sussistenza del conflitto "anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico";

ritiene

che, nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rappresentato, sia possibile assumere la difesa del Supercondominio in una causa promossa da altro Condomino, fermo restando il preventivo onere del Legale di valutare se il nuovo mandato possa essere di impedimento all'esercizio di difesa.

Nulla da osservare per quanto riguarda la pendenza del pagamento in favore del citato Professionista, di cui alla condanna definitiva del Supercondominio nella pregressa causa, considerata la libera accettazione del mandato nel rapporto con la parte assistenda.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 14 ottobre 2009, in merito alla possibilità di assistere un suo ex cliente, già amministratore di una società di capitali nel periodo 2001 – 2007, nel contenzioso insorto contro la stessa società, tuttora cliente di detta Professionista.

Il Consiglio

Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che la regola deontologica dell'art. 37 del Codice Deontologico Forense "Conflitto di interessi" recita: "L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale";

- che il I canone complementare del predetto articolo indica la sussistenza di tale conflitto "anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico";

- che la regola deontologica dell'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Assunzione di incarichi contro ex clienti" contempla l'ammissione di un incarico professionale contro un ex cliente "quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito";

osserva

che, alla luce di quanto sopra rappresentato, spetterà all'Avv. (omissis) valutare se l'assistenza professionale prestata in precedenza ad entrambi i suoi due clienti possa essere di impedimento al successivo esercizio di difesa sia dell'uno che dell'altro, tenendo presente anche l'effettiva decorrenza del suddetto termine biennale.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuto il 15 ottobre 2009 in merito al seguente quesito: “Se sia illegittima ovvero costituisca una violazione del Codice Deontologico Forense la condotta del collega che, avuta conoscenza del deposito di sentenza favorevole, notifichi la stessa alla controparte unitamente all'atto di precetto, senza previamente notiziarne il suo difensore”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;
premeso
 - che i rapporti di colleganza sono regolati dal titolo II, artt. 22-34 del Codice Deontologico Forense;
 - che l'art. 22, capoverso, impone all'avvocato di ispirare la propria condotta a principi di “correttezza e lealtà”;
 - che il successivo art. 27, I canone, consente all'avvocato di indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte “per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora” (inviando soltanto copia per conoscenza al suo difensore) ed in questa ipotesi può farsi rientrare la notifica di sentenza e precetto, attività prodromica di una eventuale procedura esecutiva;
- considerato
- che non si ravvedono altri doveri deontologici a carico dell'avvocato nei confronti del collega di controparte;
 - che, peraltro, nel decidere un'analogha questione il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che “va esclusa la sussistenza di un obbligo deontologico alla informale comunicazione dell'esito della sentenza, a nulla rilevando che la Cancelleria abbia o meno notificato alle parti il biglietto di Cancelleria contenente il dispositivo della sentenza, essendo questo atto d'ufficio non certo riconducibile al professionista che, invece, può senz'altro notificare copia della sentenza esecutiva e del precetto alla controparte soccombente, non ravvisandosi alcuna norma che imponga di informare il difensore avversario dell'intenzione di intraprendere un'azione esecutiva laddove non vi sia richiesta in tal senso” (decisione n. 40/2009),

ritiene

che, quanto rappresentato, non è un comportamento illegittimo né costituisce violazione del Codice Deontologico Forense.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 28 ottobre 2009, in merito alla possibilità “di potersi lecitamente appellare al segreto professionale” in favore di un suo assistito, dopo avere:

- dato luogo a trattative con il Legale della controparte debitrice, al fine di trovare una soluzione stragiudiziale in una vertenza di recupero crediti, transazione che ha avuto esito negativo;
- appreso, medio tempore, del conferimento di un nuovo mandato ad altro Avvocato, posto in essere dal suo cliente, senza preavvertimento alcuno, volto a dare inizio alla fase giudiziale;
- rinunciato al mandato specifico dato dal suo cliente, riferentesi alla vertenza de qua, continuando a curare altre vicende legali del medesimo;
- appreso di essere stato indicato tra i testimoni su fatti acquisiti in vigenza del citato mandato, poi rinunciato.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che la regola deontologica dell'art. 9 "Dovere di segretezza e riservatezza" recita: "E' dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato";

- che il canone IV delinea le eccezioni alla regola generale nei "casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato";

- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. che punisce "chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento";

- che l'avvocato è tenuto ai predetti doveri anche nei confronti degli ex clienti e non soltanto per l'attività giudiziale ma anche stragiudiziale. Tale ultimo principio, oltre ad essere stato più volte affermato dalla giurisprudenza, è stato altresì recepito dall'art. 7 Legge 9 febbraio 1982, n. 31 sulla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità Europea;

- che la Corte Costituzionale, nella sentenza 25 marzo – 8 aprile 1997, n. 87, ha stabilito: "La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento";

- che il segreto professionale è il cardine dell'intero sistema difensivo che vede nella fiducia tra parte assistita e patrono un valore essenziale per la stessa realizzazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

- che tali considerazioni tendono a tutelare lo stesso spirito che governa l'attività professionale forense, posto che l'eventuale dichiarazione testimoniale, in un comportamento che appaia sostanzialmente contrario alla legge, comporterebbe un danno di qualsiasi natura al cliente e conseguenze disciplinari nei confronti dell'avvocato, a discapito soprattutto della reputazione e della onorabilità della professione,

- che la regola deontologica dell'art. 58 Codice Deontologico Forense "La testimonianza dell'avvocato" recita: "Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimonia su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto";

- che tale regola generale si riferisce sia nei processi penali (art. 200 c. p. p., I comma, sub b (segreto professionale) e 201 c. p. p. (segreto d'ufficio), sia nei processi civili (art. 249 c. p. c., che richiama le disposizioni processuali penali), sia più genericamente "nei giudizi di qualunque specie" (art. 13 R. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578);

ritiene

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

che, alla luce di quanto sopra, l'Avv. (omissis) abbia il dovere di astenersi dal deporre in ordine alle circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto, successivamente rinunciato, fatte salve, naturalmente, le eventuali ipotesi contemplate sub canone IV del richiamato art. 9 Codice Deontologico Forense, nel caso di avveramento di una o più delle stesse, la cui valutazione viene rimessa al medesimo Professionista, il quale dovrà attenersi alla modalità limitativa circa il riferimento a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha dichiarato in data 20 ottobre 2009 di aver impugnato una delibera assembleare del proprio condominio e che in corso di causa ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma la Collega che difende il Condominio non intende abbandonare il giudizio.

L'Avv. (omissis) precisa che ha offerto alla Collega di controparte una somma a copertura parziale delle competenze e che ha tentato più volte di trovare un accordo, ma le sue richieste sono rimaste prive di riscontro, poiché detta Collega ritiene di dover proseguire la causa solo ed esclusivamente per la liquidazione delle spese legali.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che la regola deontologica dell'art. 22 del Codice Deontologico "Rapporto di colleganza" recita: "L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà ... Omissis ... L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare omissis";

Tanto premesso

ritiene

che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Infine, essendo l'argomento prospettato di facile soluzione civilistica, si rimanda il quesito alle norme generali del Codice Civile.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' I.G.I. – Istituto Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito "La direttiva ricorsi: a che punto è il recepimento?" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "L'assistenza legale negli appalti pubblici" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Arcisodalizio della Curia Romana del seminario a titolo gratuito "La legge propria del supremo tribunale della segnatura apostolica" che si svolgerà in otto giornate, della durata di 29 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato

- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ENI SpA del convegno a titolo gratuito "Contrattualistica internazionale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato

- In data 18 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Formazione Decentrata CED – Corte di Appello Roma del convegno a titolo gratuito "Onere di allegazione, onere di contestazione, onere della prova, fatto notorio e nozioni di comune esperienza" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato

- In data 11 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" del seminario "Corso di alta formazione in diritto dell'Unione Europea" della durata di 70 ore complessive.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting del convegno "Sinistri stradali e nuovo processo civile; orientamenti giurisprudenziali e strategie processuali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore.

Il Consiglio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.I.O.I. – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale del seminario "Master in diritto ambientale. Norme, istituzioni e tecniche di attuazione" che avrà la durata di sei mesi per 400 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.I.O.I. – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale del seminario "Master in istituzioni e politiche spaziali" che avrà la durata di cinque mesi per 400 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.I.O.I. – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale del seminario "Master in relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani" che avrà la durata di quattro mesi per 500 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Vaiano - Izzo della attività formativa "Il procedimento amministrativo alla luce delle modifiche introdotte dalla L.69/2009" che si svolgerà in undici giornate, della durata di 22 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 18 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato Forense del seminario a titolo gratuito "Seminario di formazione e di aggiornamento professionale, 14° ciclo, 2° parte" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 16 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Impegno Civico del convegno a titolo gratuito "Coniugare la deontologia con gli interessi finanziari degli avvocati" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; Commissione per la formazione della magistratura onoraria del convegno a titolo gratuito "L'etica e la deontologia dei magistrati e degli avvocati a confronto" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 12 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa del convegno a titolo gratuito "Deontologia e ordinamento forense" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AIGA del convegno a titolo gratuito "Procedimento disciplinare e prospettive di modifica" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del WWF Italia Onlus del convegno a titolo gratuito "1° ciclo di seminari di diritto ambientale – Valutazione ambientale strategica" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 10 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del WWF Italia Onlus del convegno a titolo gratuito "1° ciclo di seminari di diritto ambientale – Codice Beni Culturali: vincoli paesaggistici" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio all'evento.